

I PUNTI FERMI DELLA LEGGE

- La legge 40 del 19 febbraio 2004 contiene "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
- La legge "assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito" (art.1)
- Il ricorso alla provetta "è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"
- "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo" (art.4)
- "Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi" (art.5)
- Sono vietati: "Qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano", "ogni forma di selezione a scopo eugenetico", "interventi di clonazione" e "la produzione di ibridi o di chimere" (art.13)
- "È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni" (art.14)
- "Le tecniche di produzione degli embrioni (...) non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario"
- "È vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime"



Nel verdetto sull'Austria la soluzione italiana

DI EMANUELA VINAI

Il 13 novembre 2011 la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso la sentenza definitiva con cui viene chiuso il caso «S.H. e altri contro Austria», ribaltando la decisione presa in primo grado dalla Corte con la sentenza del 1° aprile 2010 e statuendo la legittimità del divieto di fecondazione eterologa, la non violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo e l'autonomia legislativa dei singoli Stati. La prima Sezione della Corte si era dunque espressa con una sentenza di condanna: per la Corte la legislazione dell'Austria in materia di figli in provetta si poneva in contrasto con gli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto alla vita privata e familiare) della Cedu (la «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo»). Il ricorso alla Corte era stato presentato da due coppie austriache che

I giudici di Strasburgo si sono pronunciati due volte con esiti opposti su una legge simile alla nostra. Ma chi contesta la norma non ha atteso l'esito definitivo

lamentavano l'impossibilità di accedere alle pratiche di fecondazione eterologa in vitro e di donazione di ovociti. Per la sentenza di primo grado, si configurava una violazione dell'articolo 8: la decisione di una coppia di ricorrere a tecniche di fecondazione artificiale eterologa era, secondo la Corte, espressione dell'alla vita privata. Sulla base di questa ricostruzione, la Corte affermava la violazione della Cedu da parte della legge austriaca. La sentenza interveniva negativamente anche riguardo la libertà lasciata agli Stati nel

l'applicare la Convenzione.

È dopo questo pronunciamento, e in forza di esso, che vennero depositati alla Consulta i ricorsi dei tribunali di Firenze, Catania e Milano che, basandosi sui presupposti della sentenza europea di primo grado (e senza attendere l'appello, come sarebbe stato necessario fare), mossero le medesime contestazioni davanti alla nostra Corte Costituzionale. Pochi mesi dopo la Grande Chambre ribalta la sentenza della prima Sezione. La Corte di Strasburgo cambia prospettiva, valutando non più la legislazione austriaca alla luce del divieto di discriminazione ma sfermandosi sul diritto alla tutela della vita privata e familiare. Giudica pertanto positivamente le ragioni addotte dal legislatore austriaco al divieto di fecondazione eterologa sia perché rivolte al perseguimento di uno scopo legittimo sia perché proporzionate e sufficienti. La Corte, nella più alta e definitiva istanza, riafferma quindi l'autonomia dei singoli Stati su questioni fondamentali relative alla vita privata e ai diritti umani. E offre la sponda alla Consulta per il pronunciamento di ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SECONDO NOI



Diritti e pretese

Sarà anche vero, come affermano i radicali, che la partita della fecondazione eterologa resta aperta, almeno formalmente. Ma adesso non è più consentito a nessuno di nascondere o truccare le carte. La Consulta ha parlato chiaro: chi vuole legalizzare il figlio creato con gameti estranei alla coppia deve fare i conti con la sentenza definitiva della Corte europea, per la quale vietare questa pratica è assolutamente lecito. Strasburgo aveva bocciato il divieto previsto dalla legge austriaca, per poi ribaltare il giudizio. È se il primo pronunciamento era stato accolto trionfalmente dal fronte favorevole al figlio con tre (o quattro) genitori, il secondo – quello che conta – era stato letteralmente censurato da chi vorrebbe disporre a piacimento della vita umana. Come se non ci fosse stato, anche mediaticamente. Ma ora la Corte Costituzionale impone, con ferma eleganza, ai fautori della provetta senza regole di leggere la nuova sentenza europea, logorando ogni possibile appiglio per la loro battaglia. E come ovvio lascia intatti i punti fermi della legge. Ai dati di fatto non si sfugge: il desiderio di un figlio è una questione troppo seria (e talora drammatica) perché lo si trasformi nel pretesto per affermare presunti diritti, cioè le pretese del più forte (l'adulto che desidera) sul piccolo e senza voce (il figlio desiderato). Quanto ancora ci vorrà per convincersi che i veri diritti sono altri?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Consulta lascia integra la legge 40

DA ROMA PIER LUIGI FORNARI

Valutare la sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 novembre scorso, secondo la quale il divieto di fecondazione eterologa non viola la Convenzione dei diritti dell'uomo sottoscritta da 47 Stati del Continente. È l'invito con cui la Corte costituzionale ieri ha restituito gli atti ai tre tribunali che le avevano posto il problema della legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che fissa il divieto di fecondazione eterologa, ossia con ovociti o gameti non appartenenti alla coppia. Il punto significativo è che i giudici di Firenze, Catania e Milano avevano investito la Consulta basandosi proprio sulla sentenza di primo grado della Corte europea, nella quale si condannava l'Austria per il suo divieto di fecondazione eterologa. Ma la sentenza emessa dal plenum dei magistrati del Consiglio d'Europa, la Grande Chambre appunto, ha poi rovesciato completamente questo giudizio. Ciò nonostante, i ricorsi dei tribunali erano rimasti in piedi.

La comunicazione del "giudice delle leggi" è arrivata nella serata di ieri, si attendono ora le motivazioni. In mattinata si era tenuta l'udienza pubblica che è durata più di due ore, aperta dall'intervento del giudice Giuseppe Tesaurò. Il presidente del Movimento per la Vita Carlo Casini si dichiara «soddisfatto» della decisione della Corte perché si allinea con la sentenza della Grande Chambre. Il plenum di Strasburgo, spiega Casini, «nega che il divieto di eterologa violi i diritti umani, e di conseguenza lascia liberi gli Stati di decidere sulle modalità della fecondazione artificiale. E questo legittima le scelte che in Italia erano state fatte con la legge 40». Secondo l'europarlamentare, «la fecondazione eterologa nel nostro Paese resta vietata e probabilmente in via definitiva». Il bilanciamento tra i vari inte-

ressi in gioco, di competenza esclusiva del legislatore (principio che la Consulta ha implicitamente accettato), come evidenzia il presidente di Mpv, «non può dimenticare l'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui l'interesse del minore deve avere precedenza rispetto ai desideri degli adulti», dunque «gli Stati devono dare ai bambini il meglio di se stessi». E il meglio «non è certo l'eterologa».

Nell'udienza pubblica della mattinata era intervenuto a sostegno della legge 40 l'avvocato dello Stato, Gabriella Palmieri, sostenendo che per cambiare norme di questo tipo «occorre una disciplina complessiva con un passaggio parlamentare. Eliminare il divieto di eterologa può essere fatto con una nuova legge, non con pronunce della Corte Costituzionale».

«I giudici non possono supplire al Parlamento, che è l'unico che può decidere sul divieto di fecondazione eterologa», ha aggiunto l'avvocato. Peraltro il legale ha rilevato come tale norma «sia coerente con l'impostazione della legge, che è intervenuta in un momento dove c'era una assenza totale di regole». E dunque una «eliminazione secca» di tale divieto, senza una legislazione che disciplini compiutamente tutti gli aspetti, creerebbe «un vuoto normativo».

Secondo gli avvocati delle tre coppie che hanno avviato una causa per poter praticare la fecondazione eterologa, invece, il divieto di questa tecnica violerebbe palesemente il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. In tarda serata è giunto anche il commento del ministro della Salute Renato Balduzzi, per il quale «con riserva di leggere la motivazione, sembra che la Corte abbia valorizzato la decisione della Grande Chambre, secondo cui è materia di legittima competenza nazionale, di conseguenza spetta al giudice a quo di valutare se e in quali termini proporre la questione di legittimità costituzionale».

Rimane il divieto di fecondazione eterologa
«I tribunali leggano la sentenza europea»



La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che ha firmato la sentenza richiamata dalla Consulta

I commenti

«Negata ogni discriminazione
Nei quesiti un eccesso di ideologia»

Confermato «il permanere del divieto di fecondazione eterologa», constata il presidente dell'Associazione Scienza & Vita, Lucio Romano, in una prima valutazione della decisione della Consulta. Romano ricorda che la Grande Chambre ha stabilito che quel divieto non viola la Convenzione dei diritti dell'uomo. «Si attesta – conclude Romano – l'esigenza di garantire il diritto del nascituro a riconoscere i propri genitori, in rispetto del principio di certezza delle relazioni familiari».

La decisione della Corte, secondo l'ex sottosegretario alla Salute Eugenio Rocella, mostra «quanto siano stati improvvisi i tribunali italiani», che, per «imperizia o per eccesso di ideologia», hanno formulato i quesiti «avvalendosi di una sentenza europea non definitiva», che poi la Grande Chambre «ha ribaltato». «Giustamente» perciò la Consulta «ha rinviato il quesito ai tribunali, invitandoli a tenerne conto». Ora «la strada per un nuo-

vo ricorso è tutta in salita». Per la Consulta è preminente il fatto che i giudici europei hanno ritenuto che il divieto non costituisce «una discriminazione», osserva Alberto Gambino, giurista dell'Università europea, ma la sentenza «ha lasciato aperta la questione in

ordine a conflitti del divieto con altri principi costituzionali, non dando così una lettura definitiva».

Per Alfredo Mantovano, coordinatore politico dei Circoli di Nuova Italia, la scelta della Consulta «si inserisce nel solco di equilibrio e di civiltà» della legge 40, e ribadito da Strasburgo. Il deputato del Pdl non «si illude che i fautori delle sperimentazioni contro natura si acquietino», ma spera «che non ricevano ulteriori sponde dalla magistratura ordinaria». «Non andremo avanti», dice Marilisa D'Amico, giurista schierata contro il divieto, che valuta negativamente che la Corte non lo giudichi oggi «ragionevole». (P.L.E.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mirabelli: un freno a chi attacca le norme in tribunale



Cesare Mirabelli

DA ROMA GIOVANNI RUGGIERO

Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale e docente di Diritto ecclesiastico a Tor Vergata, commenta la decisione della Consulta, che definisce «processuale». Professore, come interpretare questa scelta? La Grande Chambre europea ritiene questo terreno sostanzialmente affidato alla valutazione degli Stati. Non esisterebbe un diritto garantito dalla Convenzione europea a ottenere la fecondazione comunque e in qualsiasi caso. La sentenza di secondo grado di Strasburgo, infatti, ribaltando la prece-

dente dice che la legge austriaca non va contro la Convenzione europea e che, dunque, non esiste un diritto fondamentale alla procreazione. E la sentenza della nostra Corte che valore ha? La Corte ha adottato una decisione per così dire processuale. Dice ai giudici remittenti: attenzione, mi avete sollevato la questione facendo riferimento a una violazione mediata dalla Convenzione europea, ma questa violazione non c'è in base alla seconda sentenza. Quindi ha restituito gli atti perché il giudice a quo valuti alla luce di questa novità se la questione è ancora rilevante o no. Ma si può ritenere che la decisione della Grande Chambre sia un punto fermo, nel senso che è a essa che bisognerà far riferimento? Prospettata in questi termini, sicu-

ramente. Ma è da prevedere che adesso ci sarà una lotta continua. Mi pare che il percorso costante in questi temi, che hanno un aspetto di straordinaria delicatezza, è quello dell'aggressione erosiva delle leggi che pongono limiti. Che tipo di erosione? Attraverso percorsi giurisprudenziali ordinari: ricorrere al giudice che anche con interpretazioni ardite ammette quello che la legge esclude. E non sarebbe la prima volta... Infatti, è successo. Poi c'è un altro tipo di erosione: ricorrere alla Corte Costituzionale immaginando che siano stati violati diritti fondamentali. Ritiene che la posizione di Strasburgo sia corretta? Strasburgo dice che è un tema sul quale non è necessaria una valuta-

zione comune a tutti gli Stati, un po' come è accaduto con il caso del Crocifisso. Il tema di fondo è culturale prima che giurisprudenziale. La domanda è: una concezione utilitaristica dei diritti fondamentali, quale non dovrebbe essere, può valere in questi casi? È come chiedersi: esiste un diritto al bambino? Mi pare che non si possa ritenere che esista un diritto fondamentale ad avere un bambino comunque. I difensori delle coppie italiane dicono che questa è una sentenza per prendere tempo... La sentenza è corretta perché non è di inammissibilità: dice che c'è una novità sulla questione e che tutto va rivalutato. È naturale però che la questione non potrà essere sollevata negli stessi termini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l'ex presidente

«Ora la questione non potrà essere sollevata negli stessi termini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA